

AVVISO

IL CO.GES DELL'ATC SULMONA HA DOVUTO PRENDERE ATTO DELLA NOTA DELLA REGIONE ABRUZZO CHE HA DELIBERATO LE MODIFICHE ALL'ART. 31 DELLA L.R. 10/2004, **"IL CACCIATORE RESIDENTE NELL'ATC SULMONA HA L'OBLIGO DI FARE L'ISCRIZIONE ALL'AMBITO ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO DI OGNI ANNO SENZA LA POSSIBILITA' DI POTER FARE DOMANDA COME CACCIATORE RITARDATARIO, IL RITARDO NEL PAGAMENTO COMPORTA UNA SANZIONE"** :

PER IL CACCIATORE CHE PAGA LA QUOTA IN RITARDO DAL 16 MARZO AL 30 GIUGNO LA SANZIONE E' DI € **20.00** (VENTIEURO)

PER IL CACCIATORE CHE PAGA LA QUOTA IN RITARDO DAL 01 LUGLIO FINO ALL'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA STAGIONE VENATORIA LA SANZIONE E' DI € **40.00** (QUARANTAEURO)

INOLTRE IL CO.GES DELL'ATC SULMONA HA DELIBERATO L'AUMENTO DELLE QUOTE RELATIVE ALLE ISCRIZIONI ALL'AMBITO COSI' COME DI SEGUITO STABILITO:

PER IL CACCIATORE ULTRASETTANTENNE LA QUOTA SOCIALE E' DI € **50.00** (CINQUANTAEURO)

PER IL CACCIATORE AL DI SOTTO DEI 70'ANNI LA QUOTA SOCIALE E' DI € **80.00** (OTTANTAEURO)

SI SPECIFICA CHE IL COMPIMENTO DEI 70'ANNI DEVE ESSERE FATTO PRIMA DEL 15 MARZO DI OGNI ANNO PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE.

IL CO.GES DELL'ATC SULMONA